



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.3.2025
COM(2025) 118 final

2025/0062 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto
istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo
all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor
un atto dell'Unione di recente adozione**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") in riferimento alla prevista adozione di una decisione di detto comitato che modifica l'allegato 2 del Quadro di Windsor¹, il quale costituisce parte integrante dell'accordo di recesso.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e Quadro di Windsor

L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Il 27 febbraio 2023 la Commissione europea e il governo del Regno Unito hanno raggiunto un accordo politico di massima sul Quadro di Windsor. Il 24 marzo 2023 il comitato misto istituito dall'accordo di recesso ha adottato le nuove disposizioni relative al Quadro di Windsor e le due parti hanno convenuto di collaborare intensamente e lealmente per attuare tutti gli elementi del suddetto Quadro.

2.2. Comitato misto

Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito e almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e consistono principalmente nel:

- sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;
- adottare decisioni e formulare raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo di recesso nei casi ivi previsti;
- prevenire i problemi e risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione e dall'applicazione dell'accordo di recesso.

2.3. Atto previsto del Comitato misto

Nella prossima riunione il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione che rientra nell'ambito di applicazione del suddetto Quadro ("atto previsto"), a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso.

¹ Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 ([G.U. L 102 del 17.4.2023, pag. 87](#)).

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 del regolamento interno del comitato misto e dei comitati specializzati, le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

3.1. Allegato 2 ("Disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4") del Quadro di Windsor

L'allegato 2 del Quadro di Windsor riporta le disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del medesimo.

Il 13 giugno 2024 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale².

Il regolamento (UE) 2024/1689 mira a: i) migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione; ii) promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, iii) proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione; iv) promuovere l'innovazione. Il regolamento (UE) 2024/1689 garantisce la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull'IA, impedendo così agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all'uso di sistemi di IA, salvo espressa autorizzazione del regolamento stesso.

In termini di libera circolazione dei prodotti, quest'atto dell'Unione di recente adozione riguarda il mercato interno delle merci e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del Quadro di Windsor. Ad eccezione degli articoli 102, 108 e 110, dovrebbe pertanto essere aggiunto all'allegato 2 del Quadro di Windsor, punto 47 "Altro", corredato della nota seguente: *"limitatamente alle condizioni e alle specifiche tecniche per l'immissione sul mercato di prodotti, e per la loro messa in servizio in termini di libera circolazione dei prodotti, ad eccezione degli articoli 102, 108 e 110"*.

In quanto disposizioni che modificano atti vigenti elencati nell'allegato 2 del Quadro di Windsor, gli articoli da 103 a 107 e l'articolo 109 del regolamento sono già applicabili al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del Quadro medesimo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che*

² Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>).

hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Inoltre rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di recesso.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo di recesso.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo esclusivo e il contenuto dell'atto previsto sono aggiungere all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione.

La conclusione dell'accordo di recesso si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE).

Conformemente al principio fondamentale secondo cui un atto può essere modificato solo con un atto dello stesso tipo, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto apporterà modifiche all'allegato 2 del Quadro di Windsor e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, [ECLI:EU:C:2014:2258](#), punti da 61 a 64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio⁴, l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor⁵, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso, al comitato misto, istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo medesimo ("comitato misto"), è conferito il potere di adottare decisioni che modificano i pertinenti allegati del Quadro di Windsor aggiungendovi gli atti dell'Unione di recente adozione che rientrano nel suo ambito di applicazione ma che non modificano né sostituiscono gli atti dell'Unione elencati nei suoi allegati.
- (3) Gli articoli da 103 a 107 e l'articolo 109 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ si applicano in virtù dell'articolo 13, paragrafo 3, del Quadro di Windsor. Le altre disposizioni del medesimo regolamento che prevedono condizioni e specifiche tecniche per l'immissione sul mercato di prodotti o riguardano la prestazione di servizi in grado d'incidere sulla libera circolazione dei prodotti sono disposizioni di un atto dell'Unione di recente adozione che rientra nell'ambito di applicazione del Quadro di Windsor e che quindi dovrebbe essere aggiunto all'allegato 2 del Quadro di Windsor. Questo non si applica agli articoli 102, 108 e 110 di detto regolamento.

⁴ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2020/135/oj>).

⁵ Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).

⁶ GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>.

- (4) È opportuno che nella prossima riunione il comitato misto adotti una decisione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor che aggiunga al suo allegato 2 l'atto dell'Unione di recente adozione menzionato, ad eccezione degli articoli 102, 108 e 110, limitatamente alle disposizioni che prevedono condizioni e specifiche tecniche per l'immissione sul mercato di prodotti o riguardano la prestazione di servizi in grado d'incidere sulla libera circolazione dei prodotti.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor l'atto dell'Unione di recente adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica("comitato misto") si basa sul progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente